



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

ALLE PREFETTURE – U.T.G.	<u>loro sedi</u>
ALLE QUESTURE	<u>loro sedi</u>
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI	<u>TRENTO E BOLZANO</u>
ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile	<u>AOSTA</u>
E, p.c.:	
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>ROMA</u>
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>ROMA</u>
AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO	<u>SEDE</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>SEDE</u>

Oggetto: Individuazione dell'Autorità competente all'approvazione della nomina a guardia privata giurata ed al rilascio della licenza di porto d'armi in favore del personale giurato degli istituti di vigilanza privata.

^^^^^^^^^^

Seguito:

f.n. 557/PAS/U/002247/10089.D(7)2 del 14.2.2018

1) *Premessa.*

Si fa seguito alla circolare sopra indicata, con la quale sono state fornite indicazioni applicative in tema di trasporti valori alla luce del parere n.1490/2017 (consultabile e scaricabile sul sito www.giustizia-amministrativa.it), rassegnato dal Consiglio di Stato nella seduta del 6 dicembre 2017.

Come si è anticipato, il predetto parere abbraccia indirizzi interpretativi anche su altri temi relativi alla disciplina della vigilanza privata, tra cui anche quello della corretta individuazione del Prefetto territorialmente competente a rilasciare il provvedimento di approvazione della nomina a guardia particolare giurata e del connesso permesso di porto d'armi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

La questione riguarda specificamente il personale giurato operante alle dipendenze di istituti di vigilanza privata.

L'esigenza di un approfondimento sul punto deriva dalla necessità di individuare una linea capace di armonizzare l'interpretazione delle diverse norme sulla competenza che si rinvencono nell'ambito del Testo Unico delle leggi di p.s. e nel discendente regolamento di esecuzione.

Come è noto, l'art.61 del R.D. n.635/1940 stabilisce che i permessi di porto d'arma per difesa personale sono rilasciati dal Prefetto o dal Questore (a seconda che si tratti di armi corte o lunghe).

Tale disposizione va compatibilizzata con il dettato dell'art.138, terzo comma, T.U.L.P.S., il quale, dopo la riforma del 2008, prevede che il Prefetto, all'atto dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, rilasci all'interessato anche la licenza di porto d'armi per difesa personale, prevista dall'art.42 del medesimo Testo Unico.

In sostanza, la norma ha "agganciato" la competenza al rilascio della licenza di porto d'armi a quella relativa all'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, nell'evidente considerazione che quest'ultima costituisce il provvedimento principale, presupposto essenziale per la concessione dell'altro titolo di polizia.

Questo sistema deve fare i conti con l'assetto determinato dalla riforma del 2008, quanto all'efficacia territoriale delle autorizzazioni alla gestione degli istituti di vigilanza.

L'attribuzione di un'efficacia ultra provinciale delle licenze ex art. 134 T.U.L.P.S., fa sì che, in pratica, gli istituti di vigilanza possano richiedere l'approvazione della nomina a guardia particolare giurata, nei confronti di personale che opera in sedi collocate in province diverse da quella il cui Prefetto ha rilasciato il titolo abilitativo ex art. 134 T.U.L.P.S.,.

In assenza di un'espressa disposizione armonizzatrice si è reso necessario compiere uno sforzo per ricercare il corretto punto di equilibrio.

Come è noto, questo Dipartimento, nelle precedenti direttive e da ultimo nella circolare 557/PAS.17591.10089.D(1)REG del 29 gennaio 2010, aveva individuato la soluzione più praticabile in un criterio sostanzialistico, in virtù del quale la competenza al rilascio dei decreti di approvazione delle nomina a guardia particolare giurata si radicava in capo al Prefetto della Provincia in cui "*le guardie giurate prevalentemente lavorano*"; risultava, invece, ferma la competenza del Prefetto del luogo di residenza per il permesso di porto d'armi (all'art.61 del R.D. n. 635/1940).

Approssimandosi l'entrata in funzione della banca-dati ex art. 252-bis del R.D. n.635/1940 - di cui si stanno mettendo a punto le funzionalità alla luce anche dei nuovi parametri previsti in materia di protezione dei dati personali, stabiliti dalla Direttiva (UE) 2016/679 - è parso opportuno sottoporre a riesame questa posizione, al fine di individuare criteri più certi, capaci di garantire a pieno l'applicazione del dettato dell'art. 138, terzo comma, T.U.L.P.S. ed evitare impropri fenomeni di *forum shopping*.

In questo senso si è ritenuto opportuno sottoporre anche questa questione al Consiglio di Stato che, nel predetto parere, ha fornito un definitivo chiarimento.

2) Competenza del Prefetto al rilascio sia del porto d'armi sia del decreto di nomina individuato nella cui provincia la persona interessata alla nomina risiede.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Il Consiglio di Stato, nel citato parere, ha ritenuto che occorra superare definitivamente la ripartizione della competenza sulla base del "lavoro prevalente".

Secondo il Supremo Organo, la possibilità che le guardie particolari giurate svolgano il proprio lavoro in più province senza alcun vincolo temporale o territoriale impone l'adozione di un criterio differente che consenta di monitorare il comportamento della guardia giurata anche al di fuori del lavoro e, quindi, nei rapporti sociali, oltre che nella vita privata.

Occorre, infatti, tenere presente che l'approvazione della nomina a guardia giurata ha come destinatario non l'istituto di vigilanza richiedente, bensì la persona fisica che aspira ad ottenere la concessione o il rinnovo della qualifica.

Nella ricostruzione del principio di individuazione della competenza, il Consiglio di Stato ha, dunque, valorizzato quegli elementi che fanno riferimento a quest'ultimo soggetto, tenendo altresì presenti i parametri di ragionevolezza e di non aggravamento del procedimento cui deve uniformarsi l'azione amministrativa.

Pertanto, il Supremo Organo ha ritenuto che la competenza del Prefetto al rilascio sia del porto d'armi sia del decreto di nomina venga individuata con riferimento all'autorità prefettizia nella cui provincia la persona interessata alla nomina risiede, se cittadino italiano, ovvero ha il domicilio fiscale, se cittadino comunitario.

Tale parametro, in effetti, non solo costituisce uno dei più comuni criteri sulla base dei quali il vigente diritto amministrativo determina l'Autorità competente a rilasciare atti o provvedimenti, ma trova un significativo elemento di conforto nel già citato art. 61 del Regolamento di esecuzione.

Come si è detto, infatti, questa disposizione prevede proprio che le licenze di porto d'armi vengano rilasciate dall'Autorità provinciale di p.s. del luogo di residenza o domicilio, con ciò palesando un principio generale ispiratore in materia.

Va detto, peraltro, che l'adozione di questa soluzione garantisce il necessario livello di approfondimento dei controlli, senza peraltro far venir meno l'esigenza per la "Prefettura di rilascio" di disporre di un quadro costantemente aggiornato del personale giurato operante alle dipendenze degli istituti di vigilanza, esigenza che sarà garantita al meglio con l'attivazione della ricordata Banca-dati ex art. 252-bis del R.D. n.635/1940.

Tale parere, che sposa la tesi prospettata da questo Dipartimento, richiede di reindirizzare le procedure di rilascio dei decreti di approvazione alla nomina di guardia particolare giurata e del connesso permesso di porto d'armi.

In considerazione di ciò, si ritiene che gli istituti di vigilanza ed i privati dovranno presentare l'istanza per il rilascio o il rinnovo dei predetti titoli di polizia alla Prefettura competente per il luogo di residenza del dipendente (se cittadino italiano) o di domicilio fiscale (se cittadino comunitario).

3) Indicazioni operative per l'applicazione a regime dei nuovi criteri sulla competenza.

In particolare, si ritiene che, a regime, il nuovo assetto delle competenze, andrà realizzato secondo le seguenti linee applicative:

- a) **istanza di primo rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e del permesso di porto d'armi.**



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

L'inoltro dell'istanza potrà avvenire secondo le modalità "tradizionali" (consegna diretta della domanda al competente Ufficio della Prefettura, ovvero invio per posta) oppure per mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Nel caso di inoltro via PEC, l'imposta di bollo potrà essere assolta anche in maniera digitale (art.1, comma 596, della Legge n.147/2013), secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014, qui accluso in copia per un pronto riferimento.

Al fine di verificare il corretto pagamento dell'imposta di bollo, con la modalità digitale, le Prefetture vorranno procedere agli adempimenti di cui ai punti "5. *Adempimenti delle Amministrazioni*" e "6. *Disposizioni attuative*" del citato Provvedimento del 19 settembre 2014, installando l'apposito *software*, disponibile sui siti istituzionali dell'Agenzia delle Entrate e sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Si precisa che fino all'entrata in funzione della banca-dati di cui all'art. 252-*bis* del R.D. n. 635/1940, la Prefettura comunicherà l'avvenuto rilascio del titolo ex art.138 T.U.L.P.S. e del permesso di porto delle armi alla Prefettura che ha rilasciato all'istituto da cui dipende la neoguardia giurata la licenza ex art. 134 T.U.L.P.S., di carattere ultraprovinciale,. Ciò al fine di consentire un'adeguata circolazione informativa, atta a permettere all'Autorità di p.s. lo svolgimento di adeguati controlli;

b) **istanza di rinnovo del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e del permesso di porto d'armi.**

Anche in questo caso, l'istanza dovrà essere presentata secondo le modalità descritte al precedente punto a) alla Prefettura competente per il luogo di residenza o di domicilio fiscale.

Fino all'entrata in funzione della banca-dati di cui all'art. 252-*bis* del R.D. n. 635/1940, la predetta Prefettura comunica l'avvio del procedimento e i provvedimenti finali adottati alla Prefettura che aveva, nel precedente sistema, concesso l'approvazione della nomina a guardia giurata e il permesso di porto d'armi.

4) *Indicazioni applicative per la fase transitoria.*

Per i procedimenti che, alla data della presente circolare siano già in corso, si ritiene che occorra procedere in termini capaci di contemperare i diversi principi che presiedono all'azione amministrativa e, in particolare, quelli di non aggravamento del procedimento, di proporzionalità, oltre che naturalmente il noto criterio del *tempus regit actum*.

Su queste premesse, si ritiene che le diverse situazioni suscettibili di presentarsi in concreto possano essere regolate, secondo le seguenti modalità:

1. **istanze di cui non è stata avviata l'istruttoria.**

In tale ipotesi, si ritiene che debba trovare piena applicazione il principio del *tempus regit actum*. Pertanto, la Prefettura – ove non sia competente secondo i criteri indicati dal Consiglio di Stato – provvederà, dandone contestuale informazione all'istituto di vigilanza e all'interessato, a trasmettere l'istanza, corredata della relativa documentazione, alla Prefettura territorialmente competente per il luogo di residenza o di domicilio fiscale, la quale, a sua volta, darà corso alle necessarie attività istruttorie e ad adottare i provvedimenti finali;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

2. istanze di cui è stata avviata l'istruttoria, ma per le quali non è stato ancora adottato il provvedimento finale.

In tal caso, l'avvio dell'istruttoria determina un "effetto affidamento" nell'istituto di vigilanza richiedente che non può essere travolto.

Alla luce di ciò, si ritiene ragionevole che la Prefettura che ha ricevuto l'istanza concluda il procedimento adottando i provvedimenti finali e comunicandoli alla Prefettura competente per il luogo di residenza o per il luogo del domicilio fiscale;

3. titoli autorizzatori rilasciati, nel vigore del precedente sistema di riparto delle competenze.

Tali provvedimenti devono considerarsi validi fino alla loro natura scadenza; pertanto, gli istituti di vigilanza e i loro dipendenti interessati non dovranno richiedere il rilascio di nuovi titoli. Resta fermo che il rinnovo di questi ultimi avverrà secondo le modalità di applicazione a regime delle indicazioni partecipate dal Consiglio di Stato.

5) Entrata in vigore del presente atto di indirizzo.

In considerazione della necessità di consentire alle Prefetture e alle Questure di adottare le necessarie misure organizzative, si dispone che il presente atto di indirizzo entri in vigore a decorrere dal 3 aprile p.v..

Al fine di accelerare il passaggio al nuovo sistema di competenze, resta inteso che, per le istanze di primo rilascio o rinnovo del titolo di polizia di cui al citato art. 138, terzo comma, T.U.L.P.S. e della correlata licenza di porto d'armi presentata, nel periodo intercorrente tra la data della presente circolare e il 2 aprile p.v., troveranno da subito applicazione le indicazioni di cui al precedente paragrafo 4), punto a).

A decorrere dalla medesima data del 3 aprile p.v. cessano di trovare applicazione le indicazioni riguardanti l'individuazione dell'Autorità competente a rilasciare il decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e del connesso porto d'armi, contenute nelle seguenti circolari:

- circolare n.557/PAS/15403/10089.D(1) del 15 dicembre 2008, che deve quindi ritenersi superata *in parte qua*;
- circolare n. 557/PAS/14885.10089.D(1) del 12 agosto 2009, che deve intendersi integralmente abrogata;
- circolare n. 557/PAS.17591.10089.D(1)REG del 29 gennaio 2010 che deve considerarsi superata *in parte qua*.

Atteso il carattere di novità delle direttive qui formulati, le Prefetture vorranno partecipare i contenuti del presente atto di indirizzo agli istituti di vigilanza cui hanno rilasciato l'autorizzazione ex art. 134 TULPS, anche a valenza ultraprovinciale.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione, si segnala che l'Ufficio per la Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento che si renderà necessario.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta



Modalità di pagamento in via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti trasmessi in via telematica ai sensi dell'art. 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – servizio @e.bollo

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

d'intesa con

IL CAPO DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Definizioni

1.1. Nel presente Provvedimento si intendono per:

Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD): decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive integrazioni e modificazioni;

Documento informatico: il documento di cui all'art. 1, comma 1, lett. p), del Codice dell'Amministrazione Digitale;

Contribuente: chiunque è obbligato al versamento dell'imposta di bollo;

Amministrazione: la Pubblica Amministrazione o qualsiasi Ente o Autorità competente che riceve un documento informatico per il quale è dovuta l'imposta di bollo, obbligata agli adempimenti e alle verifiche previste dall'art. 19 del d.P.R. n. 642/1972;

Impronta: l'impronta di una sequenza di simboli binari (bit) di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), del d.P.C.M. 22 febbraio 2013;

Identificativo univoco bollo digitale (IUBD): la combinazione di lettere, numeri e simboli che identificano univocamente ciascuna marca da bollo digitale;

Intermediari: i soggetti individuati tra quelli definiti ai sensi dell'art. 114 sexies, del T.U. in materia bancaria e creditizia, approvato con d. lgs. n. 385/1993, convenzionati con l'Agenzia delle Entrate, che acquistano gli Identificativi univoci bollo digitale (IUBD) ed emettono le Marche da Bollo Digitali;

Marca da Bollo Digitale: il documento informatico che costituisce la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo ed attesta l'avvenuta erogazione del servizio che associa l'Identificativo Univoco di Bollo Digitale (IUBD) con l'impronta del documento ad esso correlato;

Firma elettronica avanzata: la firma di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del Codice dell'Amministrazione Digitale;

Sistema di protocollazione: il sistema di gestione informatica dei documenti di cui all'art. 52 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che garantisce la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;

@e.bollo: la denominazione ufficiale della procedura di assolvimento dell'imposta di bollo su documenti informatici di cui al presente decreto e del relativo servizio. Il simbolo @ richiama le modalità di invio dei documenti mediante posta elettronica e la "e." le altre modalità telematiche di invio dei documenti soggetti ad imposta di bollo.

2. Modalità di assolvimento dell'imposta da parte dei Contribuenti

2.1 Il Contribuente assolve in via telematica al pagamento dell'imposta di bollo dovuta per le istanze trasmesse telematicamente a una Amministrazione e per i relativi atti e provvedimenti, ai sensi degli articoli 3, comma 1-bis, e 4, comma 1-quater della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, acquistando la Marca da bollo digitale tramite il servizio @e.bollo.

2.2 Il servizio @e.bollo consente l'acquisto della Marca da bollo digitale, che associa l'*"Identificativo Univoco Bollo Digitale"* (IUBD) all'impronta del documento da assoggettare ad imposta.

2.3 L'imposta di bollo si considera assolta esclusivamente nel caso in cui ci sia corrispondenza tra l'impronta del documento soggetto a bollo e l'impronta del documento contenuta nella Marca da bollo digitale.

2.4 In nessun caso è ammesso il rimborso della Marca da bollo digitale.

3. Modalità di messa a disposizione del servizio

3.1 Il servizio @e.bollo è disponibile sui siti internet delle Amministrazioni che offrono servizi interattivi per l'acquisizione delle istanze a loro dirette, o sui siti internet degli Intermediari.

3.2 Le Amministrazioni che rendono disponibili sui propri siti servizi interattivi per l'acquisizione delle istanze a loro dirette, devono garantire il collegamento con uno o più Intermediari che offrono il servizio @e.bollo, avvalendosi della piattaforma individuata dall'art. 81 del Codice dell'Amministrazione Digitale.

3.3 Nei casi di cui al punto 3.2, le Amministrazioni, allo scopo di semplificare gli oneri operativi a carico del Contribuente e secondo le linee guida di cui al punto 6.2, provvedono ad integrare i propri servizi con le funzioni che prevedono:

- la fornitura all'Intermediario dell'impronta del documento e delle altre informazioni necessarie per la predisposizione della Marca da bollo digitale;
- l'acquisizione contestuale della Marca da bollo digitale a completamento delle operazioni di acquisto del Contribuente.

3.4 Laddove l'Amministrazione non metta a disposizione i servizi di cui al punto 3.2, la Marca da bollo digitale è acquistata accedendo direttamente al servizio @e.bollo reso disponibile in rete dagli Intermediari, i quali mettono anche a disposizione del Contribuente, con modalità semplificate ed automatizzate, il software di generazione dell'impronta del documento, conforme alle regole definite con le linee guida di cui al punto 6.2. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta non è consentita la trasmissione in chiaro del documento all'Intermediario, a tutela della riservatezza dei dati in esso contenuti.

3.5 Nel caso in cui l'Amministrazione rilasci un atto o provvedimento soggetto a imposta di bollo sotto forma di documento informatico, può consentire il pagamento dell'imposta tramite il servizio @e.bollo:

- a) contestualmente alla presentazione dell'istanza, nei casi di cui al precedente punto 3.2, laddove i servizi interattivi resi disponibili dall'Amministrazione prevedano l'immediato rilascio dell'atto o del provvedimento richiesto;
- b) a seguito di una comunicazione con la quale l'Amministrazione avvisa il Contribuente della disponibilità dell'atto o provvedimento. Tale comunicazione contiene le istruzioni di accesso al documento presso il sito dell'Amministrazione tramite i servizi di cui al punto 3.2.
- c) Nel caso in cui l'Amministrazione non disponga degli strumenti di cui al punto 3.2, invia una comunicazione che contiene in allegato un documento informatico, redatto secondo le linee guida di cui al punto 6.2, che il Contribuente utilizzerà per l'acquisto della Marca da bollo digitale e l'invio all'Amministrazione secondo le modalità di cui al punto 3.4.

3.6 Nei casi di cui al punto 3.5 il documento informatico soggetto ad imposta di bollo deve riportare la dicitura che l'imposta è stata assolta ai sensi del presente Provvedimento.

4. Requisiti ed adempimenti degli intermediari

4.1 Possono accreditarsi quali intermediari abilitati al servizio @e.bollo, previa stipula di una convenzione con l'Agenzia delle Entrate, i prestatori di servizi di pagamento di cui all'art. 114 sexies del T.U. in materia bancaria e creditizia, approvato con d.lgs. n. 385/1993. Al fine di poter consentire alle Amministrazioni di svolgere quanto definito nel punto 3.2 gli intermediari dovranno aver aderito al Sistema dei pagamenti elettronici della PA di cui all'articolo 5 del CAD.

4.2 Gli Intermediari convenzionati ricevono dall'Agenzia delle Entrate gli "*Identificativi Univoci di Bollo Digitale*" (IUBD) da utilizzare per la formazione delle Marche da bollo digitali.

4.3 Gli Intermediari rendono disponibile il servizio @e.bollo senza oneri per i Contribuenti e per le Amministrazioni.

4.4 A fronte del compenso riconosciuto su base convenzionale dall'Agenzia, gli Intermediari non possono addebitare ai Contribuenti costi aggiuntivi qualora l'acquisto

delle Marche da bollo digitali sia effettuato con strumenti di pagamento di larga diffusione e facile accessibilità, concordati in sede convenzionale, quali l'addebito su un conto di pagamento o su carte di debito o prepagate dello stesso Intermediario o di istituti di pagamento convenzionati con il medesimo. Nei casi in cui gli Intermediari offrano strumenti di pagamento ulteriori rispetto a quelli concordati in sede convenzionale, informano i Contribuenti dell'eventuale presenza di costi aggiuntivi sia in fase di accesso ai propri servizi sia all'atto di conferma della disposizione di pagamento.

4.5 Nell'erogazione dei servizi @e.bollo, gli Intermediari convenzionati operano in condizione di concorrenza ed assicurano che i servizi prestati siano svolti con la massima trasparenza per quanto riguarda, in particolare, gli strumenti di pagamento utilizzabili ed i costi delle operazioni di pagamento ad essi connessi.

4.6 La convenzione di cui al punto 4.1:

- a) definisce le modalità di fornitura all'Intermediario degli "*Identificativi Univoci di Bollo Digitale*" (IUBD) generati dall'Agenzia delle Entrate;
- b) definisce le modalità di versamento delle somme dovute, al netto del compenso spettante;
- c) stabilisce il compenso spettante agli Intermediari, da fissarsi, comunque, in misura inferiore rispetto a quello previsto per i contrassegni sostitutivi delle marche da bollo utilizzati sui documenti cartacei;
- d) indica le modalità con cui gli Intermediari comunicano periodicamente all'Agenzia gli estremi degli IUBD utilizzati per la formazione delle Marche da bollo digitali;
- e) regola ogni altro aspetto connesso alle modalità ed alle condizioni di svolgimento del servizio da parte degli intermediari, in attuazione del presente provvedimento.

5. Adempimenti delle Amministrazioni

5.1 Allo scopo di facilitare le attività di verifica del corretto assolvimento dell'imposta di bollo da parte dei Contribuenti, sul sito dell'Agenzia delle Entrate e sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale è messo a disposizione il software, nonché le regole tecniche per la creazione dello stesso, che le Amministrazioni collegano al proprio sistema di protocollazione, secondo le indicazioni previste dalle linee guida di cui al successivo punto 6.2.

5.2 Ai fini della verifica del corretto assolvimento dell'imposta di bollo, le Amministrazioni:

- a) installano il software di cui al punto 5.1;
- b) verificano, nel momento in cui ricevono un documento soggetto a bollo, la contestuale presenza della Marca da bollo digitale;
- c) accertano, per il tramite del software di cui al punto 5.1:

- che la Marca da bollo digitale sia formalmente corretta e sia sottoscritta dall'Intermediario mediante firma elettronica avanzata valida al momento della sottoscrizione;
 - che l'impronta contenuta nella Marca da bollo digitale sia riferita al documento ad essa correlato;
- d) verificano che l'imposta di bollo sia stata assolta nella misura dovuta.

5.3 In caso di esito negativo dei controlli di cui al punto 5.2, l'Amministrazione ne dà immediata comunicazione per via telematica al Contribuente che provvederà, non oltre il termine di dieci giorni dalla trasmissione dell'istanza, alla rimozione di eventuali errori materiali commessi in sede di trasmissione dei documenti. In caso contrario, restano salvi gli adempimenti di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 642/1972.

5.4 L'Amministrazione trasmette all'Agenzia delle Entrate, con cadenza predefinita, l'elenco degli IUBD riportati nelle Marche da bollo digitali ricevute secondo le modalità descritte nelle linee guida di cui al punto 6.2.

6. Disposizioni attuative

6.1 L'Agenzia delle Entrate, su richiesta degli Intermediari interessati, mette a disposizione degli stessi le modalità di convenzionamento e le regole tecniche di colloquio con la stessa per lo svolgimento del servizio.

6.2 L'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale mettono a disposizione delle Amministrazioni e degli Intermediari le linee guida a cui è necessario attenersi ai fini dell'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

6.3 L'Agenzia delle Entrate pubblica e aggiorna sul proprio sito l'elenco degli Intermediari convenzionati di cui potranno avvalersi Contribuenti ed Amministrazioni, unitamente ad una guida operativa ad uso dei Contribuenti.

6.4 Gli Intermediari che rendono disponibile il servizio @e.bollo, così come le Amministrazioni che attivano il servizio sul proprio sito internet, sono tenuti ad indicare la denominazione del servizio @e.bollo e ad utilizzare il logo del sistema dei pagamenti elettronici della PA di cui all'art. 5 del CAD. Ogni utilizzo improprio e da parte di soggetti non autorizzati è perseguito a termini di legge.

6.5 Le Amministrazioni avranno cura di fornire idonea informativa ai cittadini dell'attivazione, anche progressiva, del servizio @e.bollo per l'assolvimento per via telematica dell'imposta di bollo sugli atti e i documenti di propria pertinenza, effettuato ai sensi del punto 3.2.

6.6 L'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia Digitale, comunicherà sul proprio sito internet la data a decorrere dalla quale gli Intermediari renderanno disponibili i servizi secondo le modalità di cui al punto 3.4.

Motivazioni.

L'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha previsto che, al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi

connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

In attuazione di tale previsione, il presente provvedimento, sul quale è stata acquisita l'intesa del Capo Dipartimento della funzione pubblica, espressa con nota prot. DFP 0045423 P del 8 agosto 2014, introduce la Marca da bollo digitale.

Sono fatte salve le specifiche previsioni del d.P.R. n. 642/1972 che stabiliscono modalità di pagamento particolari, quali ad esempio la modalità di pagamento mediante il "bollo virtuale" di cui all'art. 15 dello stesso d.P.R. n. 642/1972.

Al punto 1 del provvedimento sono inserite le definizioni. La Marca da bollo digitale è definita come il documento informatico che costituisce la ricevuta di versamento dell'imposta di bollo ed attesta l'avvenuta erogazione del servizio che associa l'Identificativo Univoco di Bollo Digitale (IUBD) con l'impronta del documento ad esso correlato.

Si prevede che la Marca da bollo digitale sia firmata con la firma elettronica avanzata di cui all'art. 1, comma 1, lettera q-bis), del Codice dell'Amministrazione Digitale; tale scelta, che prevede l'utilizzo di un dispositivo sicuro per la generazione della firma sulla base di un certificato, intestato agli Intermediari (Prestatori di Servizi di Pagamento convenzionati con l'Agenzia delle entrate) in quanto persone giuridiche, emesso da una Certification Authority appositamente dedicata per il servizio @e.bollo, consente di snellire e semplificare, in un quadro di massima sicurezza del sistema, i controlli in capo alle Pubbliche Amministrazioni in ordine all'autenticità e alla provenienza della Marca da bollo digitale.

Tale decisione è in linea con quanto stabilito dalla " Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on electronic identification and trust services for electronic transactions in the internal market" - 2012/0146 (COD), in materia di "sigillo digitale" che consentirà di gestire firme digitali basate su certificati intestati a persone giuridiche.

Al punto 2 sono previste le modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, che avviene per il tramite del servizio @e.bollo.

Al punto 3, invece, sono previste le modalità di messa a disposizione del servizio.

La soluzione, individuata con il supporto dell'Agenzia per l'Italia Digitale, distingue due modalità per il pagamento della marca da bollo digitale, a seconda che i documenti siano inoltrati attraverso i servizi interattivi messi a disposizione sul sito internet dell'Amministrazione destinataria ovvero con l'uso di canali telematici (PEC, upload, etc.).

Nel primo caso, il pagamento della marca da bollo digitale è effettuato sulla base del seguente schema:

- a) il Contribuente accede al portale dell'amministrazione autenticandosi se richiesto;

- b) l'Amministrazione, ove previsto, evidenzia all'interno del servizio esposto la necessità di pagare il bollo per il completamento del servizio esponendo un messaggio in cui il cittadino viene informato della possibile presenza di eventuali sovrapprezzi ove non si avvalga, in esito alla scelta dei diversi sistemi di pagamento messi a disposizione dall'intermediario, del "servizio base" concordato con l'Agenzia;
- c) il Contribuente viene reindirizzato automaticamente dall'applicazione della PA, attraverso gli standard e la piattaforma del nodo dei pagamenti prevista dall'articolo 5 e articolo 81 del CAD, al sito dell'Intermediario dove sono già a disposizione dello stesso l'impronta del documento ed il valore del relativo bollo da acquistare;
- d) l'intermediario evidenzia preliminarmente al cittadino quanto dovuto come eventuale costo aggiuntivo dell'operazione per le modalità di pagamento offerte diverse dal "servizio base" concordato con l'Agenzia delle Entrate, consente il pagamento del bollo e rinvia il cittadino sul sito dell'amministrazione per completare le operazioni relative alla presentazione dell'istanza;
- e) l'Amministrazione provvede a verificare la validità della marca da bollo digitale e, in caso di esito positivo del controllo, fa concludere l'operazione.

Nel secondo caso, invece, il servizio – che sarà attivato in una fase successiva - viene richiesto direttamente dal Contribuente all'Intermediario, il quale, al fine di favorire la generazione dell'impronta del documento in modo semplificato, mette a disposizione un *plug-in* (un modulo software) da installare sulla postazione di lavoro del Contribuente che deve acquistare il bollo. Lo schema dell'operazione è il seguente:

- a) il Contribuente dispone di un documento che deve presentare bollato ad una amministrazione via PEC;
- b) il Contribuente si collega al sito di uno degli Intermediari convenzionati e preliminarmente scarica il *plug-in* sulla propria postazione di lavoro;
- c) tramite il *plug-in* il Contribuente può, presso la propria postazione di lavoro, ricavare un'impronta del documento sulla base di un algoritmo pubblico definito sulla base delle regole tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale;
- d) attraverso il *plug-in* il Contribuente attiva l'apertura, sul browser predefinito, del sito internet dell'Intermediario;
- e) tramite i servizi presenti nel *plug-in* il Contribuente invia all'Intermediario l'impronta del documento – e mai il documento originale - unitamente al valore del bollo da acquistare sulla base delle norme vigenti;

- f) l'Intermediario evidenzia preliminarmente al Contribuente quanto dovuto come eventuale costo aggiuntivo dell'operazione per le diverse modalità di pagamento diverse dal "servizio base" previsto in convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Se il Contribuente conferma, l'Intermediario esegue il pagamento e predispone la ricevuta liberatoria comprensiva dei riferimenti al documento;
- g) dopo il pagamento l'Intermediario crea la Marca da bollo digitale (associando uno IUBD preventivamente "acquistato" dall'Agenzia delle entrate all'impronta del documento da bollare) e la rende disponibile per il *downloading* al richiedente;
- h) il Contribuente effettua il download della marca da bollo digitale e la invia per via telematica (PEC, *upload*, etc..) all'amministrazione unitamente al documento utilizzato per ricavare l'impronta. La Marca da bollo digitale è utilizzabile solo se unita al documento originale cui si riferisce.

La soluzione prevede, inoltre, un ulteriore scenario relativo al caso in cui sia dovuto il pagamento del bollo su un atto o provvedimento prodotto dalla Pubblica Amministrazione a seguito di una istanza del cittadino, replicando gli schemi logici già descritti.

Al punto 4 sono definiti i requisiti e gli adempimenti a carico degli Intermediari della riscossione.

Possono erogare il servizio @e.bollo i prestatori di servizi di pagamento di cui all'art. 114 sexies del T.U. in materia bancaria e creditizia che sottoscrivono un'apposita Convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Gli intermediari convenzionati ricevono dall'Agenzia delle Entrate gli IUBD che utilizzeranno per la formazione delle Marche da bollo digitali.

Al punto 5 sono previsti gli adempimenti a carico delle Amministrazioni riceventi l'atto soggetto ad imposta di bollo.

Le Amministrazioni, in particolare, restano responsabili della verifica del corretto assolvimento dell'imposta di bollo.

Allo scopo di facilitare tale attività, sarà reso disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate e sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale un software, nonché le regole tecniche per la creazione dello stesso, che le Amministrazioni colleghino al proprio sistema di protocollazione.

Attraverso la funzionalità del software installato, le Amministrazioni, in fase di ricezione dell'istanza, verificano la contestuale presenza del documento e della marca da bollo digitale, la correttezza formale di quest'ultima, individuano il valore dell'imposta di bollo versata, controllando che l'imposta sia stata assolta nella misura dovuta e, inoltre, accertano:

- che la marca da bollo digitale sia sottoscritta dall'intermediario mediante firma elettronica avanzata valida al momento della sottoscrizione;

- che l'impronta contenuta nella marca da bollo digitale sia riferita al documento ad esso correlato.

In caso di esito negativo dei controlli, l'amministrazione ne dà immediata comunicazione per via telematica al Contribuente per consentire la rimozione di eventuali errori materiali commessi in sede di trasmissione dei documenti. In caso contrario, l'amministrazione è comunque tenuta ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 19 del d.P.R. n. 642/1972.

L'elenco degli IUBD riportati nelle marche da bollo digitali ricevute dall'Amministrazione è trasmesso all'Agenzia.

Al punto 6, sono riportate le necessarie disposizioni attuative e l'indicazione della documentazione e delle regole tecniche che saranno rese disponibili sui siti istituzionali dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia per l'Italia digitale.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

- Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi da 591 a 596;
- d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642;
- d. lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione Digitale;
- Legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 15, comma 2;
- D.P.C.M. del 22 luglio 2011, artt. 1 e 3.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 19 settembre 2014

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA